

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 19 MARZO 2007

N. 39



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 15 marzo 2007, n. 7

“Norme regionali in materia di Opere e Lavori Pubblici”. Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.

Pag. 4532

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 15 marzo 2007, n. 7

“Norme regionali in materia di Opere e Lavori Pubblici”. Adozione definitiva del regolamento concernente le modalità di organizzazione e funzionamento del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Vista la L.R. 11 maggio 2001, n. 13 che prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 08/03/2007 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**ART. 1
(FINALITA' DEL REGOLAMENTO)**

Con il presente Regolamento si provvede alla

definizione della disciplina funzionale e organizzativa del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici, d'ora in poi denominato Consiglio.

**ART. 2
(COMPOSIZIONE)**

I componenti esterni all'Amministrazione Regionale, previsti in seno al Consiglio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge Regionale n°13/2001 e successive modifiche e integrazioni, sono nominati dalla Giunta Regionale. E n t r o quindici giorni precedenti alla prima seduta del Consiglio, l'Ufficio di Segreteria accerta, ai sensi delle vigenti disposizioni la non sussistenza di incompatibilità dei componenti esterni con l'incarico da assolvere.

**ART. 3
(CONVOCAZIONE)**

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, secondo il calendario stabilito semestralmente dal suo Presidente. Tale calendario può subire modifiche per cause di necessità e di urgenza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno a tutti i componenti.

Resta fatta salva la facoltà che può esercitare il Presidente del Consiglio, di estendere la convocazione per la partecipazione alle sedute a soggetti diversi dai componenti interni ed esterni nominati, senza che ciò comporti per loro diritto di voto.

L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

Il termine di cui sopra, può essere ridotto in casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

**ART. 4
(ASSEGNAZIONE ARGOMENTI)**

L'Ordine del giorno contiene l'indicazione dei singoli argomenti da trattare e il nominativo del componente relatore incaricato dell'istruttoria.

Il relatore e la Commissione relatrice sono indicati nella seduta precedente del Consiglio con la consegna di tutti gli atti, la cui completezza é accertata preventivamente dall'Ufficio di Segreteria del Consiglio.

I progetti sottoposti all'esame del Consiglio sono presentati in triplice copia, di cui una viene trattenuta agli atti dall'Ufficio di Segreteria, mentre le restanti due vengono restituite al soggetto richiedente, debitamente vistate dal relatore istruttore, unitamente a copia conforme del relativo parere del Consiglio.

ART. 5 (MODALITA' DI FUNZIONAMENTO)

Le adunanze del Consiglio Regionale dei Lavori Pubblici sono presiedute dal Presidente - Assessore pro tempore alle Opere Pubbliche -, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente del Settore LL. PP. all'uopo delegato.

Per la validità delle sedute del Consiglio, in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto.

In caso di assenza o di impedimento, il Segretario del Consiglio è sostituito da dipendente regionale appartenente alla carriera direttiva, addetto alla Segreteria, all'uopo designato dal Dirigente dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio.

Se, per qualsiasi impedimento, un relatore è impossibilitato ad intervenire, per tempo e prima dell'adunanza, deve avvisare il Presidente che, se crede, richiede gli atti e nomina, in caso di urgenza, anche verbalmente, altro relatore.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

Ai componenti del Consiglio spetta, per ogni seduta del Consiglio, un' indennità di presenza ed il rimborso delle spese, eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle disposizioni regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.

ART. 6 (PARERI)

I pareri del Consiglio Regionale dei LL. PP. contengono una dettagliata relazione sulle circostanze di fatto relative alle questioni da esaminare, nonché le motivazioni della decisione e il relativo dispositivo.

I pareri di competenza sono resi dai relatori entro il termine di novanta giorni.

Tale termine decorre dalla data di ricezione degli atti da parte dell' Ufficio di Segreteria del Consiglio, che provvede alla sua protocollazione. La richiesta di documentazione integrativa, sia da parte della Segreteria che dello stesso Consiglio, costituisce l'interruzione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione degli atti integrativi richiesti.

In sede di rilascio di parere munito di prescrizioni da parte del Consiglio, é stabilito con lo stesso parere il soggetto preposto alla puntuale verifica degli avvenuti adempimenti conseguenti.

Le adunanze durano fino all'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti nell'Ordine del giorno, salvo sospensione e rinvio ad altra data, non oltre una settimana.

Per ogni adunanza viene redatto il verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate ed una sintesi degli interventi e degli atti approvati, con l'indicazione se siano stati approvati all'unanimità od a maggioranza. In tale ultimo caso, debbono essere riportati nel verbale i nominativi dei componenti che hanno espresso voto contrario, con le relative motivazioni.

Il verbale della seduta è approvato nell'adunanza successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7 (SEGRETARIA)

L'Ufficio di Segreteria svolge tutti i compiti e le attività connesse a garantire la funzionalità del Consiglio ed in particolare:

- cura le convocazioni e trasmette i relativi atti;
- cura la corrispondenza del Consiglio, anche con l'ausilio delle tecnologie informatiche;

- cura l'istruttoria dei singoli affari ai fini della trattazione, fornendo ausilio al relatore nell'acquisizione degli atti necessari;
- cura la raccolta e la diffusione dei precedenti pareri su analoghi casi trattati da porre a disposizione del Consiglio;
- cura la protocollazione degli atti avendo cura di procedere alla catalogazione per natura e caratteristiche dell'affare da trattare, con riferimento al numero d'ordine, alla data della nota di trasmissione, all'oggetto, all'assegnazione istruttoria, al nome del relatore, alla data dell'invio del parere e degli atti al Settore;
- cura la verbalizzazione delle sedute.

ART. 8
(ABROGAZIONE
DI REGOLAMENTO REGIONALE)

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Regionale n. 2 dell'1.4.2003: " L.R.9.12.2002, n. 20 – art. 42 –Modalità per la definizione degli argomenti posti all'esame dell'organo consultivo regionale competente in materia di opere e lavori pubblici, non ancora esaminati alla data di insediamento del C.R. LL. PP..

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 15 marzo 2007

VENDOLA



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
